

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale – Autorizzazione
n. 968/2010.
€ 144,00

COMUNE DI FERRARA

Prot. Gen.le n. 110371/2014

CONTRATTO DI SERVIZIO

**TRA COMUNE DI FERRARA E LA SOCIETA' "AMSEFC S.P.A."
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il COMUNE DI FERRARA, con sede in Ferrara, Piazza Municipale n. 2, (codice fiscale 00297110389), che interviene nella persona del Dott. Moreno Tommasini, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Partecipazioni, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 110371/2014 del 22/12/2014 esecutiva ai sensi di legge (di seguito denominato "Comune"),

E

la società "AMSEFC S.P.A." con sede legale in Ferrara, Via Borso, 1, iscritta al registro delle imprese di Ferrara al n. 195946 (codice fiscale/partita IVA 01372020386), rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Francesco Badia (di seguito denominata "Società").

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1995, n. 44/47080, è stata disposta la trasformazione in Azienda Speciale dell'Azienda Municipalizzata A.M.SE.F.C., ai sensi della legge 142/90, approvandone il relativo Statuto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 luglio 1997, n.

10/12113, è stato disposto il trasferimento all'Azienda Speciale A.M.SE.F.C., a titolo di possesso sotto forma di cessione d'uso gratuito, di tutti i beni demaniali cimiteriali e relative pertinenze, attraverso l'approvazione della concessione amministrativa delle attività cimiteriali;

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1999, n. 17/44784 avente per oggetto: *“Approvazione del contratto di servizio per la disciplina dei rapporti fra il Comune di Ferrara e l'azienda speciale AMSEFC”* si è provveduto a disciplinare i rapporti economici e di servizio inerenti i servizi cimiteriali e funebri affidati in gestione all'allora propria Azienda Speciale a partire dall'1/1/2000;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 settembre 2000, n. 26/32086, avente per oggetto: *“Modifica dell'allegato al contratto di servizio, per la disciplina dei rapporti tra il Comune e l'Azienda Speciale AMSEFC approvato con provvedimento di C.C. del 22/12/1999, n. 17/44784”*, veniva modificato il succitato contratto di servizio relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'AMSEFC;

- che, successivamente, sempre con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 aprile 2001, n. 15/6445, è stata approvata la trasformazione dell'Azienda Speciale A.M.SE.F.C. in Società per Azioni stabilendo la prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi del Comune di Ferrara già facenti capo ad A.M.SE.F.C. Azienda Speciale;

- che la Società *“AMSEFC Spa”* costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune esercita i servizi cimiteriali ai quali è tenuto per legge;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2013, n. 13/95285, è stato approvato il *“Regolamento del sistema integrato dei*

controlli interni”, in ossequio all’art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, che, al Capo V, stabilisce forme di controllo sugli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2014, n. 8/53472, si è provveduto alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni prevedendo, al punto 4), la trasmissione di appositi report informativi;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio

1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società conseguenti all’affidamento alla Società stessa della gestione dei servizi cimiteriali del Comune, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli impianti di proprietà comunale e strumentali all'esercizio dei servizi medesimi, della realizzazione di nuove opere nonché della concessione in uso gratuito dell’insieme degli impianti e delle strutture cimiteriali e funerarie.

2. L’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune è concesso alla Società facendo ricorso all’*“in house providing”*, in virtù del fatto che la società *“AMSEFC Spa”* è una società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un *“controllo analogo”* a quello che esercita verso i propri servizi.

3. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o

complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi disciplinari.

Art. 2 - Durata

1. L'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali ha la durata di 10 (dieci) anni a partire dall'1° gennaio 2015, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 19. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato ad espresso accordo tra le Parti.
2. Alla scadenza del presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21.
3. La Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

Art. 3 - Descrizione dei servizi

1. Sono comprese nella gestione dei servizi le seguenti attività:

A) SERVIZI CIMITERIALI costituiti da tutti i servizi che il Comune è tenuto a fornire ai cittadini e di cui è titolare, tra cui figurano:

- l'inumazione in campo comune;
- la deposizione dei resti in ossario comune;
- la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
- la cremazione;
- le operazioni di esumazione ordinarie;
- il deposito temporaneo presso i cimiteri delle salme, in attesa di sepoltura;
- la custodia dei cimiteri stessi;
- l'inumazione in forma privata;
- la tumulazione;
- le esumazioni straordinarie;

- le estumulazioni straordinarie;
- il servizio di illuminazione votiva;
- i servizi gratuiti previsti dalla normativa in caso di persona indigente o non reclamata.

La gestione dei servizi cimiteriali sopra individuati comprende anche la gestione delle pratiche relative e l'istruttoria delle relative autorizzazioni.

B) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA delle strutture (edifici, impianti, macchinari, attrezzature, terreni, eccetera) e del verde, escluse le manutenzioni alle strutture private (cappelle, tombe, arcate), che sono in capo ai concessionari;

C) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA delle strutture (edifici, impianti, macchinari, attrezzature, terreni, eccetera) e del verde, sulla base di una programmazione degli interventi da concordare con il Comune, escluse le manutenzioni alle strutture private (cappelle, tombe, arcate), che sono in capo ai concessionari.

2. Le attività connesse al servizio risultano meglio descritte nel Documento Tecnico di cui al successivo art. 11.

Art. 4 – Competenze, obblighi e responsabilità delle Parti

1. Sono di competenza del **Comune**, in quanto non trasferibili:

- a) la ricezione delle denunce di morte;
- b) l'autorizzazione ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla cremazione, al disseppellimento (esumazioni ed estumulazioni straordinarie);
- c) il rilascio del passaporto mortuario;
- d) la fissazione delle tariffe come specificato nel Documento Tecnico di cui al successivo art. 11;

e) ogni altra attività che la normativa vigente assegna in via esclusiva in capo al Comune.

2. Spetta alla **Società**, in quanto responsabile del Servizio:

a) il rilascio in concessione dei beni e delle aree sepolcrali, sulla base delle indicazioni del Comune;

b) le attività previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/90.

3. La Società si impegna all'osservanza e al pieno rispetto della normativa nazionale e locale che informa la materia. In particolare, i servizi si svolgono secondo le norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità, comprese le disposizioni previste dai regolamenti (tra i quali il Regolamento di Polizia Mortuaria e il Regolamento di Igiene), le ordinanze comunali e le altre disposizioni che potranno esser impartite dal Comune.

4. Le funzioni inerenti all'ordine ed alla vigilanza sul funzionamento dei cimiteri spettano al Comune, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell'Azienda USL. Ogni altra funzione o compito attribuiti al Comune nell'ambito dei servizi cimiteriali in forza di legge o regolamento, con la sola esclusione di quelli che non sono trasferibili per legge, vengono attribuiti alla Società.

5. Sono inoltre attribuite alla Società le attività istruttorie dei procedimenti autorizzatori e concessori, la loro esecuzione, la registrazione delle operazioni cimiteriali e l'assegnazione delle sepolture, nonché l'attuazione delle disposizioni del Comune in materia di assegnazione degli orari dei trasporti funebri.

6. La Società si impegna a rispettare e ad osservare i diritti derivanti dalle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune, nonché a vigilare e controllare

il rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti concessori medesimi.

Art 5 - Esclusività del servizio

1. Per tutta la durata del presente contratto, il Comune conferisce alla Società il diritto esclusivo di esercitare i servizi cimiteriali del Comune di Ferrara.
2. La Società ha il diritto esclusivo di mantenere sopra le aree avute in concessione tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati.
3. Qualora disposizioni normative non consentissero più alla Società lo svolgimento in via esclusiva di alcuna delle attività affidate come tali, il presente contratto sarà oggetto di revisione in accordo tra le Parti.

Art. 6 - Obiettivi e standard del servizio – Carta dei Servizi

1. Il servizio cimiteriale è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
2. Trattandosi di pubblico servizio la Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.
3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.
4. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Dirigente dell'Ufficio Partecipazioni del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.
5. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo

adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.

6. La Società si impegna ad elaborare e sottoporre all'approvazione del competente organo comunale, entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi, la Carta dei Servizi Cimiteriali, in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme UNI e secondo le modalità indicate nelle "Linee guida" sancite dalla Conferenza Unificata con l'Accordo del 26 settembre 2013; una volta predisposta la Carta dei Servizi si provvederà all'integrazione del presente Contratto di Servizio e si procederà alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

7. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi, impegnandosi a rispettare gli indirizzi formulati dal Comune.

Art. 7 - Atti di indirizzo

1. La Giunta Comunale approva, con valenza triennale, le linee di indirizzo che vengono inserite nei propri strumenti di programmazione contenenti:

a) i livelli standard minimi di qualità e di diffusione del servizio che la Società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;

b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere tecnologico-organizzativo e loro

graduazione nel tempo;

c) i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.

2. Nel rispetto degli indirizzi di cui sopra, annualmente la Società predispone entro il 30 settembre:

a) un documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Comune per l'approvazione e per il controllo della relativa attuazione;

b) una carta di qualità del servizio "*Carta dei Servizi*" da trasmettere al Comune per l'approvazione e il controllo della relativa attuazione. Tale Carta de Servizi deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti;

c) il Budget di esercizio con proiezione triennale, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci;

d) un elenco analitico degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento e/o valorizzazione del patrimonio cimiteriale che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie.

Art. 8 - Concessione di beni immobili ed impianti cimiteriali

1. I beni immobili e gli impianti costituenti il patrimonio dei servizi cimiteriali (**allegato 2**) sono concessi in uso a titolo gratuito dal Comune, che ne rimane proprietario, alla Società per tutta la durata dell'affidamento.

2. La Società assume l'obbligo, per tutta la durata del presente contratto, di provvedere a propria cura e spese alla gestione dei beni e degli impianti

oggetto di concessione in modo che siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere, in ogni momento, alle esigenze dei servizi gestiti, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.

3. La Società è tenuta alla manutenzione ordinaria, compresa la manutenzione non programmabile (pronto intervento), dei beni e degli impianti oggetto di concessione. L'attività di manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità, secondo quanto ulteriormente precisato nel Documento Tecnico di cui all'art. 11 del presente contratto.

4. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione d'uso dei beni e degli impianti oggetto di concessione, la Società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché la messa fuori servizio delle/degli dotazioni/impianti obsoleti e non più utilizzabili. Potrà, inoltre, utilizzare gli stessi nel rispetto delle attività individuate dall'oggetto sociale, previa autorizzazione del Comune.

5. Per gli interventi sulle strutture oggetto di concessione la Società dovrà rispettare gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela dei beni culturali e ambientali.

6. La Società è tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione con gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.

7. In coerenza con il passato per consentire l'esercizio delle attività finalizzate al pareggio economico ed in considerazione della durata del contratto di servizio, i manufatti cimiteriali vengono contabilizzati con il metodo del costo-ricavo-rimanenza.

Art. 9 - Archivi informatici

1. La Società potrà avere accesso agli archivi informatici del Comune utili ai fini dell'espletamento delle attività oggetto di affidamento (a titolo di esempio: archivio anagrafico e di stato civile, archivio concessioni edilizie/permessi di costruire ed agibilità).

2. Per quanto concerne gli archivi informatici in dotazione al servizio, la Società si impegna a gestirli per le proprie attività e a mantenerli aggiornati secondo criteri di assoluta sicurezza e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati.

Art. 10 - Divieto di cessione a terzi

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di affidare a terzi lo svolgimento, anche in parte, dei servizi cimiteriali. E' tuttavia consentito alla stessa di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative dei servizi, salva comunque la responsabilità in capo alla Società.

2. Nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, la Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.

3. La Società è l'unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Art. 11 - Documento Tecnico

1. Un Documento Tecnico, sottoscritto da entrambe le Parti e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto (**allegato 1**), definisce più in dettaglio le specifiche tecniche, le modalità di svolgimento, gli specifici standard ed obiettivi dei servizi cimiteriali affidati.

Art. 12 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

2. La Società dovrà obbligatoriamente fornire, all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa, con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni) di euro, da questa accesa, atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.) e al Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento.

3. La Società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune e con i terzi danneggiati - eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici.

4. La Società non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o

carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 13 - Rapporti Economici

1. Per la gestione dei servizi affidati, la Società provvede, in proprio, alla riscossione dagli utenti di tutti gli importi relativi alle prestazioni erogate, compresi i proventi dell'illuminazione votiva ed ogni altro provento o contributo a qualsiasi titolo dovuto per l'esecuzione di interventi specifici su richiesta dell'utenza.

2. Le procedure per la periodica revisione delle tariffe, conformi alle disposizioni in materia, sono meglio specificate nel Documento Tecnico di cui al precedente art. 11.

3. Per la copertura delle spese di manutenzione, compresa l'ara crematoria, il Comune trasferisce annualmente alla Società una somma pari a 100.000 (centomila) euro.

4. I corrispettivi la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, sono stabiliti direttamente dalla Società, come meglio specificato nel Documento Tecnico di cui al precedente art. 11.

5. Sono a carico della Società le operazioni di sepoltura dei soggetti che risultano essere indigenti e di quelli non reclamati nonché le operazioni di esumazione e di estumulazione in caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari.

Art. 14 - Controllo della gestione del servizio

1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed,

in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.

2. Il Comune provvederà, attraverso il Dirigente dell'Ufficio Partecipazioni, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.

3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire un report annuale sulla qualità dei servizi oggetto di affidamento e, comunque, tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

4. La Società si obbliga a comunicare al Comune, entro il mese di maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi all'esercizio precedente:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione, secondo le specifiche fornite dal Comune, con particolare riferimento:

1) all'andamento delle sepolture distinte per tipologie e per cimitero;

2) all'andamento delle cremazioni;

3) all'andamento delle concessioni cimiteriali;

c) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili.

5. La Società potrà segnalare al Comune, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza

della normativa di Settore.

6. La Società si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale, relativo ai servizi oggetto di affidamento, entro un triennio dalla data di stipula del presente contratto.

Art. 15 – Riduzione della spesa del personale

1. Qualora si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la Società si impegna a ridurre le spese relative al proprio personale secondo quanto stabilito dall'art. 243, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, anche in applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n.112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.

Art. 16 - Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi ed uffici, ed, in particolare, dell'ufficio di anagrafe, di stato civile e dell'ufficio di polizia municipale nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

2. Nel Documento Tecnico di cui al precedente art. 11 sono meglio individuati gli impegni e gli obblighi del Comune ai fini di cui al precedente comma.

Art. 17 - Partecipazione

1. La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione con il soggetto erogatore.

2. A tali fini la Società riconosce il diritto di accesso del cittadino alle

informazioni in possesso del soggetto erogatore, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, con possibilità di produrre memorie e documenti, di prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

3. La Società s'impegna ad attuare iniziative di *customer satisfaction* che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai parametri contenuti nella Carta dei Servizi.

Art. 18 - Contestazioni e inadempimenti

1. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

2. Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto con revoca del servizio, decadenza della concessione

1. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:

a) interruzione delle attività per una durata superiore a giorni 7 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;

b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società;

c) cessione del contratto da parte della Società.

2. Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice

civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento del servizio, nonché la decadenza della concessione in uso dei beni afferenti al demanio cimiteriale.

Art. 20 - Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art. 18, esclusivamente competente sarà il Foro di Ferrara.

Art. 21 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento

1. In caso di mancato rinnovo del presente contratto, allo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i beni e gli impianti concessi in uso alla Società dal Comune al momento dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, o successivamente dalla stessa realizzati, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, senza alcun onere ad eccezione di quelli riferiti a quanto previsto alla successiva lettera c);
- b) i beni e gli impianti realizzati o acquisiti dalla Società con finanziamenti concessi a fondo perduto, saranno devoluti gratuitamente al Comune;
- c) per i beni immobili e gli impianti strumentali al servizio acquistati dalla Società con autofinanziamento, oppure finanziati mediante contrazione di prestiti, il Comune potrà riconoscere un indennizzo pari al loro costo di acquisto, diminuito dell'importo risultante dall'applicazione su tali valori

delle quote di ammortamento già operate, o dell'effettivo deperimento se superiore.

Art. 22 - Spese contrattuali

1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
2. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/1986, in questo caso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Allegati:

1. Documento Tecnico
2. Elenco dei beni e impianti oggetto di concessione in uso

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI FERRARA

Il Dirigente dell'Ufficio Partecipazioni

Dott. Moreno Tommasini

F.to digitalmente

PER L'AMSEFC S.P.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Francesco Badia

F.to digitalmente

ALLEGATO 1

DOCUMENTO TECNICO DI CUI ALL'ART. 11 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI FERRARA E AMSEFC S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

PARTE PRIMA – SERVIZI CIMITERIALI

A. Attività cimiteriali

1. Con riferimento alle attività cimiteriali, compresa la gestione degli impianti connessi, da svolgere sul territorio del Comune di Ferrara, **la Società** provvede ai seguenti compiti:

- custodia e vigilanza delle strutture cimiteriali;
- assegnazione delle sepolture e tenuta della relativa documentazione amministrativa;
- esecuzione e registrazione delle operazioni cimiteriali previste dalla legge, dai regolamenti e dalle ordinanze del Sindaco, comprese le operazioni di seppellimento, disseppellimento e traslazione;
- gestione di una o più aree da destinare alla dispersione delle ceneri;
- gestione e manutenzione dell'impianto di cremazione;
- manutenzione ordinaria degli immobili, delle reti, degli impianti, nonché dei locali e magazzini per garantirne la funzionalità;
- fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei materiali e delle altre prestazioni necessarie per la corretta esecuzione delle attività;
- fornitura del servizio di illuminazione votiva comprensivo di allacci, sostituzione delle lampade fulminate e realizzazione delle linee di luce votiva nei campi di inumazione;

- manutenzione del verde cimiteriale;
- pulizia dei viali e delle corsie dei cimiteri, di tutti i locali e dei servizi igienici, sia per il personale sia per il pubblico;
- raccolta dei rifiuti prodotti durante la gestione dei cimiteri, nei modi prescritti dalla legge;
- programmazione annuale degli interventi di disseppellimento necessari a garantire la disponibilità di posti salma, sulla base di idonee previsioni relative alla mortalità ed alla distribuzione delle sepolture;
- attività istruttoria ed esecutoria dei procedimenti amministrativi e concessori;
- informazione all'utenza sulle procedure in uso e sul funzionamento dei servizi;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento dei servizi.

2. Nell'allegato al presente Documento Tecnico, sono descritte le specifiche tecniche delle operazioni cimiteriali, della cremazione, della manutenzione del verde cimiteriale, delle pulizie dei cimiteri e della manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti.

B. Obblighi dei contraenti

1. Il **Comune** è e resta il titolare del servizio cimiteriale, per cui allo stesso spetta:

- esercitare le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente in tema di cimiteri;
- esercitare le funzioni di indirizzo, di regolamentazione, autorizzative e concessorie necessarie ed opportune per garantire il fine ultimo della tutela igienico sanitaria, nonché la salvaguardia e la funzionalità degli impianti cimiteriali;
- assicurare la collaborazione per il corretto svolgimento del servizio, compresa, il collegamento telematico per l'accesso alle banche dati comunali utili all'espletamento del servizio, nel rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo i servizi di anagrafe e di stato civile;

- individuare i casi di indigenza;

2. Alla **Società** spetta:

- svolgere la gestione dei cimiteri, degli immobili, delle reti e degli impianti attualmente esistenti, assunti in carico nello stato in cui si trovano, alle condizioni descritte nel Contratto di Servizio e nel presente Documento Tecnico;

- presentare al Comune una rendicontazione per la verifica del perseguimento degli indirizzi decisi dagli organi comunali;

- comunicare al Comune, a tutti gli enti ed organismi di controllo competenti e se del caso all'utenza, le situazioni che comportano la totale o parziale messa fuori servizio di impianti cimiteriali, anche temporanea, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per ripristinarne la funzionalità;

- provvedere inoltre alla esecuzione d'ufficio dei lavori cimiteriali intimati a privati (ad esempio per ragioni di pubblica incolumità) ma dagli stessi non eseguiti. In tal caso la Società avrà diritto al rimborso degli oneri sostenuti, in prima istanza, dai privati.

C. Assunzione in carico dei cimiteri

1. La Società assume a proprio carico le aree, delle reti, degli impianti e degli immobili oggetto della concessione cimiteriale in continuità con la gestione precedente.

2. La Società provvederà periodicamente, ove necessario, all'aggiornamento della cartografia e dello stato di consistenza dei beni concessi.

3. Alla scadenza del Contratto di Servizio i beni oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati al Comune di Ferrara in buono stato di efficienza per quanto riguarda gli aspetti di manutenzione ordinaria degli stessi.

PARTE SECONDA – TARIFFE

A. Tariffe

1. Tenuto conto della copertura totale dei costi sostenuti dalla Società per l'erogazione

dei singoli servizi, il Comune determinerà direttamente le tariffe relative alle attività svolte in regime di privativa.

2. Ogni altro corrispettivo, compreso quelli di natura commerciale, sarà determinato autonomamente dalla Società, nel rispetto dei vincoli di legge o di regolamento in materia, dandone comunicazione al Comune al momento della sua adozione e ad ogni sua successiva variazione,.

3. La Società applicherà le tariffe e i corrispettivi in vigore al momento dell'affidamento.

PARTE TERZA – STANDARD QUALITATIVI

In attesa della puntuale definizione e approvazione della Carta dei Servizi, prevista all'art. 6 del presente Contratto di Servizio, la Società rispetterà di norma i seguenti parametri.

A. Standard qualitativi

1. Sepoltura a sistema di inumazione di feretri.

Esecuzione della inumazione all'arrivo del feretro nel cimitero entro 3 giorni lavorativi dalla istanza degli interessati, corredata da autorizzazione alla sepoltura, o se del caso dal momento della conoscenza del rilascio di nulla osta dell'Autorità giudiziaria, quando vengano richieste specifiche indagini autoptiche.

2. Sepoltura a sistema di tumulazione di feretri.

Esecuzione della tumulazione all'arrivo del feretro nel cimitero entro 3 giorni lavorativi dalla istanza degli interessati, corredata da autorizzazione alla sepoltura, o se del caso dal momento della conoscenza del rilascio di nulla osta dell'Autorità giudiziaria, quando vengano richieste specifiche indagini autoptiche.

Nel caso di necessità di messa a norma della tomba di famiglia, la tumulazione avverrà solo successivamente al completamento dei relativi lavori. Nel frattempo si procederà

alla tumulazione in loculo provvisorio ovvero in camera mortuaria.

3. Traslazione e tumulazione di cassette resti ossei.

Salvo diversa richiesta degli aventi titolo, la tumulazione di resti ossei dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla istanza degli interessati.

4. Esumazioni ed estumulazioni ordinarie di feretri.

Sono effettuate nei termini stabiliti dalla comunicazione pubblica di avviso alla cittadinanza di esecuzione delle operazioni massive di esumazione, salvo avversi eventi atmosferici.

5. Esumazioni ed estumulazioni straordinarie di feretri

L'esecuzione di esumazione od estumulazione straordinaria richiesta dall'Autorità Giudiziaria è effettuata secondo quanto disposto da quest'ultima (di norma sono esclusi i giorni festivi).

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, l'esecuzione della esumazione straordinaria è effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla autorizzazione conseguente l'istanza degli interessati, salvo indisponibilità del personale dell'AUSL. Analogamente per quanto riguarda l'esecuzione di estumulazione straordinaria, purché vengano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990.

6. Illuminazione elettrica votiva

Allacciamento ex novo alla rete entro 20 giorni lavorativi dalla domanda da parte degli interessati.

Cambio di lampada fulminata entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto.

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

DISCIPLINARE CONTENENTE LE SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE, DELLE PULIZIE CIMITERIALI E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

1. OPERAZIONI CIMITERIALI

Le operazioni cimiteriali sono tutte quelle necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra in cimitero, e per tutti i feretri che eventualmente ne escono, fino al limite del cimitero.

Tutte le operazioni cimiteriali debbono essere svolte con perizia, diligenza e con riferimento alle norme di polizia mortuaria, di igiene pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Le modalità di esecuzione delle principali lavorazioni sono le seguenti:

A) Inumazione:

- tracciamento campi di inumazione, seguendo i criteri in uso; distinguendoli secondo la seguente tipologia: a) Inumazione in campo comune o b) Inumazione in Reparti Speciali;
- escavazione di fossa di dimensioni idonee, conformemente alle norme di polizia mortuaria, di igiene pubblica e di sicurezza sul lavoro;
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione;
- calata del feretro nella fossa mediante l'uso di funi, o con l'ausilio di specifici strumenti meccanici;
- copertura del feretro a mano o l'ausilio di mezzo meccanico con miscela di terra vegetale;

- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- collocazione nella testata della fossa di cartello indicante gli estremi identificativi del defunto, qualora non provvedano alla collocazione di lapide i famigliari;

B) Traslazione feretro da fossa a fuori cimitero, comprendente le seguenti fasi:

- ☐ rimozione lapide o cippo marmoreo;
- ☐ escavazione della fossa;
- ☐ deposizione del feretro in apposito involucro di zinco;
- ☐ sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno;
- ☐ apposizione sul coperchio di apposita targhetta metallica incisa, indicante gli estremi identificativi del defunto;
- ☐ trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero, ovvero fino al cimitero di destinazione qualora ubicato nel Comune di Ferrara;
- ☐ chiusura della fossa;
- ☐ pulizia, disinfezione e riordino della zona circostante.

C) Traslazione feretro da fossa nello stesso cimitero:

- Idem come sopra, ma con successiva tumulazione in tomba di famiglia o loculo con tutte le operazioni di cui alla descrizione relativa all'apertura tomba di famiglia, o tumulazione in loculo.

D) Esumazione di resti ossei, comprendente le seguenti fasi:

- rimozione lapide o cippo marmoreo;
- escavazione della fossa fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura feretro;
- raccolta resti ossei in apposita cassetina metallica qualora destinati a tumulazione, in cassetina in materiale biodegradabile se destinati a cremazione

o ossario comune;

- raccolta dei materiali di risulta da destinare allo smaltimento;
- chiusura della fossa;
- trasporto di eventuali lapidi e marmi a deposito nell'ambito del Cimitero in attesa di regolare smaltimento;
- pulizia della zona circostante la fossa.

E) Esumazione di resti mortali da destinare a reinumazione, tumulazione in tomba ovvero cremazione, comprendente le seguenti fasi:

scavo della fossa con escavatore, completamento a mano fino al raggiungimento dei resti;

raccolta dei resti mortali in apposita in cassa lignea, qualora destinati a reinumazione, in cassa di zinco qualora destinata a tumulazione, in cofano in materiale biodegradabile qualora destinati a cremazione;

raccolta dei materiali di risulta da destinare allo smaltimento;

chiusura della fossa;

trasporto di eventuali lapidi e marmi a deposito in attesa di regolare smaltimento presso discarica per inerti.

F) Tumulazione in tomba, cappella, arco o loculo, cadavere, resti mortali, resti ossei, ceneri, comprendente le seguenti fasi:

apertura del manufatto con rimozione di eventuali lapidi di chiusura;

trasporto del feretro/cassetta/urna dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione;

immissione del feretro/cassetta/urna nel tumulo;

chiusura del tumulo a norma di legge, con muro di mattoni o tamponamento prefabbricato;

□ stuccatura e intonacatura della chiusura;

□ pulizia della zona circostante.

G) Estumulazione per raccolta di resti ossei o resti mortali da destinare a nuova tumulazione ovvero a cremazione, comprendente le seguenti fasi:

- apertura del manufatto con rimozione di eventuali lapidi di chiusura;
- estrazione del feretro, trasporto presso il locale di esumazione;
- in caso di cadavere mineralizzato raccolta dei resti ossei in apposita cassetta metallica qualora destinati a tumulazione, in cassetta in materiale biodegradabile se destinati a cremazione o ossario comune;
- in caso di cadavere non mineralizzato, raccolta dei resti mortali in apposita cassa lignea, qualora destinati a reinumazione, in cassa di zinco qualora destinata a tumulazione, in cofano in materiale biodegradabile qualora destinati a cremazione;
- raccolta dei materiali di risulta da destinare allo smaltimento;
- pulizia della nicchia tombale e della zona circostante;

2. CREMAZIONE

La cremazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei, feti, arti presso l'impianto di cremazione sito all'interno del Cimitero monumentale della Certosa, deve avvenire nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) L'attività di cremazione viene svolta nel rispetto delle modalità e degli orari così come definiti dalle norme vigenti e nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia di Ferrara.

2) Durante tutta la durata delle cremazioni l'impianto deve essere costantemente presidiato da almeno un addetto sia al fine di controllare la regolarità del processo, sia al fine di adottare, in caso di anomalie di funzionamento o altri imprevisti, le necessarie procedure.

3) L'attività di cremazione avverrà nel rispetto del programma giornalmente predisposto.

4) Prima di iniziare la cremazione, l'addetto procederà alla verifica della regolarità della documentazione, con particolare riferimento alle autorizzazioni amministrative.

5) Prima dell'inizio della cremazione dovranno essere rimossi dal feretro tutti gli arredi esterni in metallo (maniglie, croci, piedini ecc.) comprese le viti di chiusura del feretro ad eccezione delle due sigillate dalle Imprese di Onoranze e raccolti in apposito contenitore, come rifiuto metallico (precremazione).

Si procede inoltre alla rimozione della targhetta identificativa, che verrà ricollocata sull'urna contenente le ceneri.

6) Per la cremazione delle salme dovranno essere adottate casse del tipo autorizzato ai sensi dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal Ministero della Salute in data 12 aprile 2007. Non dovranno essere presenti maniglie, decorazioni, accessori con speciale riferimento agli oggetti metallici; questi, se presenti sulla cassa, dovranno essere rimossi prima della cremazione. Per la cremazione di resti mortali ed ossei devono essere adottati involucri in legno o cellulosa.

7) Non possono essere destinati alla cremazione feretri contenenti cassa in zinco, interamente rivestiti in zinco e qualora presenti dovranno essere rimossi e destinati allo smaltimento come rifiuto. Qualora si rendesse necessario, per particolari situazioni igieniche od operative, effettuare la cremazione con utilizzo di casse avvolte o contenenti zinco o materiali metallici, si procederà all'annotazione, prima della cremazione, in apposito registro, tenuto presso l'impianto, riportante data ora della cremazione, cognome e nome del defunto, nominativo dell'operatore che ha

eseguito la cremazione, motivazione della deroga.

8) E' consentita la cremazione di un solo contenitore per volta.

9) L'immissione in forno di una nuova salma o esito non dovrà mai avvenire prima della completa rimozione dalla camera di combustione delle ceneri della cremazione precedente.

10) Una volta completata la cremazione, l'operatore addetto, munito dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, procederà alla raccolta delle ceneri dalla camera di cremazione principale.

Le ceneri raccolte verranno convogliate in un apposito vano posto nella parte sottostante la camera di cremazione, la cui parte inferiore è costituita da una serranda metallica ad azionamento manuale.

All'interno di tale vano, una volta chiuso il portello di scarico delle ceneri, l'operatore procederà all'estrazione delle ceneri ed al raffreddamento delle stesse..

A questo punto l'operatore addetto alle cremazioni potrà recuperare dal contenitore metallico le ceneri e portarle al polverizzatore posto nel locale di trattamento.

Prima dell'immissione nel polverizzatore, una volta dotato degli opportuni dispositivi di sicurezza individuali l'operatore procederà al recupero di eventuali parti metalliche (protesi, viti ecc.). Questo rifiuto verrà raccolto separatamente per lo smaltimento come rifiuto metallico (postcombustione). Si procederà quindi con l'operazione di vagliatura e polverizzazione mediante l'apparecchiatura specifica, al termine della quale le ceneri verranno deposte nell'apposita urna.

11) Al termine di ogni cremazione, l'Addetto alla Cremazione provvederà ad aggiornare il registro informatico delle cremazioni.

3. OPERAZIONI DI GIARDINAGGIO

Le operazioni di giardinaggio richieste sono tutte quelle necessarie a garantire il

mantenimento, il decoro e lo sviluppo delle essenze verdi e del prato presenti nei diversi cimiteri. Tutte le operazioni debbono essere svolte con perizia e diligenza, tali da non danneggiare le essenze.

La manutenzione del verde dovrà prevedere gli oneri per la pulizia, la rimozione dei materiali vegetali di risulta, la fornitura dei concimi, disseccanti, diserbanti, riporti di stabilizzato nei passaggi dei campi comuni per la reintegrazione e riassetto, i relativi costi di smaltimento, nonché gli oneri di attrezzatura degli operai e tutto quanto necessario per le operazioni sopraelencate.

I principali lavori di giardinaggio da effettuare sono i seguenti:

- a1) manutenzione di tutti i tappeti erbosi esistenti all'interno dei cimiteri con rasatura e rifinitura in tempi opportuni in modo da mantenere i tappeti erbosi in stato decoroso, compreso l'onere della eliminazione dell'erba rasata;
- a2) manutenzione dei tappeti erbosi esterni al cimitero, in prossimità degli accessi all'esterno fino ai fossi che delimitano i confini all'esterno del muro di cinta, che per intero sono di pertinenza del cimitero, compreso l'onere della eliminazione dell'erba rasata;
- b1) manutenzione delle siepi dei cimiteri;
- b2) manutenzione delle siepi esterne ai cimiteri, in prossimità degli accessi all'esterno, fino ai fossi che delimitano il confine all'esterno del muro di cinta, che per intero sono di pertinenza del cimitero, comprendente gli stessi oneri delle siepi interne;
- c) manutenzione di tutte le piante all'interno dei cimiteri e delle zone di accesso agli ingressi all'esterno comprendente i seguenti oneri:
- d) diserbamento dei vialetti con prodotti autorizzati all'uso specifico, previo parere favorevole AUSL;
- e) semina dei campi di inumazione ultimati, o di prati ed aiuole compreso fresatura o

vangatura, rastrellatura, diserbo sistemico, seminagione, reinterratura del seme, rullatura, concimazione costituita da scorie e concime complesso granulare.

4. OPERAZIONI DI PULIZIA

Le operazioni di pulizia richieste sono tutte quelle necessarie a garantire il mantenimento in buono stato, il decoro e le ottimali condizioni igienico-sanitarie degli spazi interni ed esterni di pertinenza delle aree cimiteriali. Tutte le operazioni debbono essere svolte con perizia e diligenza, tali da garantire l'ottenimento dei suddetti risultati.

5. MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intende quella manutenzione indispensabile necessaria a mantenere in efficienza, decoro e sicurezza gli immobili e le aree di pertinenza cimiteriale quale:

- ripristino di tratti di muratura o rappezzi di intonaci fatiscenti;
- ripristino di piccoli tratti d'asfalto o riparazione di modeste superfici di altre pavimentazioni;
- manutenzione dei lucernari e modeste riparazioni dei manti di copertura delle gallerie dei plessi cimiteriali;
- ripristino di modesti guasti alla rete di distribuzione dell'acqua e dei rubinetti;
- rimozione foglie dai canali di gronda dei tetti;
- verifica periodica, in particolare a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità ed eventuale ripristino mediante muratura o sostituzione tegole o coppi danneggiati;
- spurgo e mantenimento in efficienza reti interne di fognatura per acque meteoriche e putride, compreso pozzetti di raccolta;
- modesti interventi di riparazione serramenti e cancelli.

Gli interventi di manutenzione necessari a eliminare situazioni di pericolo devono essere eseguiti se possibile entro le 48 ore dall'evidenziarsi dell'inconveniente, salvo apporre immediatamente segnalazioni di divieto di circolazione per gli utenti quando vi sia pericolo per l'incolumità degli stessi.

ELENCO BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN USO

	Cimitero	Indirizzo	Foglio	Mappale
1	Certosa	Via Borso	375	A+63 +64+65+104+ 105+ 106+ 186+187+ 273
2	San Giorgio	Via Pontino, 2	195	A
3	San Luca	Via del Campo, 67	193	A + 2230 + 236 (parte)
4	Quacchio	Via Caldirolo, 34	163	A
5	Aguscello	Via Ricciarelli, 54	197	B + 200 + 252
6	Baura	Via Raffanello, 117/B	123	A
7	Boara	Via Pasetta, 83	115	A
8	Casaglia	Via del Riposo, 34	22	B
9	Cassana	Via Modena, 374	97	A
10	Cocomaro di Focomorto	Via della Ginestra, 161	201	A
11	Codrea	Via Carmignana, 44	205	B
12	Cona	Via M. Beloch, 1077	237	A
13	Contrapo'	Via Stornara, 26	175	A
14	Corlo	Via Saletta, 2/A	88	A
15	Correggio	Via dell'Unione, 120	121	A
16	Denore	Via Cipressina, 13	187	B
17	Focomorto	Via Ponte Ferriani, 25/X	166	A
18	Fossadalbero	Via Mosti, 12	54	A
19	Fossanova S.Biagio	Via Bassa, 96	288	A
20	Fossanova S.Marco	Via Ravenna, 561	256	A
21	Francolino	Via Calzolai, 451	44	A
22	Gaibana	Via Ghetia, 40	325	A
23	Gaibanella	Via Ravenna, 561	310	B
24	Marrara	Via Rocca, 10	357	A + 572 + 571 (parte) +579 (parte) + 581 (parte)
25	Mizzana	Via Modena, 337	134	A + 1 (parte) + 1222 + 1269
26	Monestirolo	Via Prati, 32	345	A
27	Parasacco	Via Platano, 47	277	A
28	Pescara	Via Acquedotto, 119	48	B + 55 (parte)
29	Pontelagoscuro	P.le Figli dei genitori in cammino, 7/A	63	A
30	Porotto	Via Cento, 20	128	A
31	Porporana	Via Spagnolina, 5	10	B
32	Quartesana	Via Baiesa, 10	239	A + 224 (parte)
33	Ravalle	Via Saracca, 20	12	C
34	San Bartolomeo	Via Sgarbata, 322	337	A
35	Sant'Egidio	Via Bassa, 233	310	D
36	San Martino	Via Corazza, 40	282	A
37	Viconovo	Prebenda, 12	179	A
38	Villanova di Denore	Raspi, 90	186	D